

Allegato "F" al numero di raccolta 14274

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE ANICA ACADEMY DEL CINEMA, DELL'AUDIOVISIVO E DEL
DIGITALE"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Normativa applicabile

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore ("CTS"), su iniziativa di ANICA, Netflix International B.V., RAI s.p.a., Viacom International Media Networks Italia s.r.l., Vision Distribution S.p.A., la fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE ANICA ACADEMY DEL CINEMA, DELL'AUDIOVISIVO E DEL DIGITALE", o anche, in forma breve, "ANICA ACADEMY" (di seguito indicata in questo Statuto semplicemente come Fondazione).

2. A seguito dell'eventuale iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del terzo settore ("RUNTS"), la denominazione della Fondazione sarà integrata dalla locuzione "ente del terzo settore", ovvero, nella sua forma breve, dall'acronimo "ETS". Successivamente all'eventuale iscrizione nel RUNTS, pertanto, la Fondazione assumerà la denominazione di "FONDAZIONE ANICA ACADEMY DEL CINEMA, DELL'AUDIOVISIVO E DEL DIGITALE - ENTE DEL TERZO SETTORE", che potrà essere abbreviata in "ANICA ACADEMY ETS".

3. La Fondazione potrà utilizzare la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS" soltanto dopo l'eventuale iscrizione nel RUNTS e dovrà da quel momento indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione in questo registro.

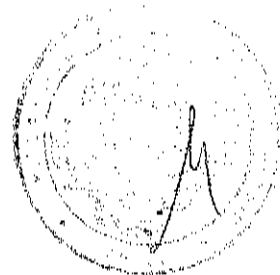
4. La Fondazione ha sede in Roma, all'indirizzo risultante dai pubblici registri (Registro delle persone giuridiche e/o RUNTS).

5. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

6. La Fondazione ha durata illimitata.

7. Alla Fondazione si applicano le disposizioni del presente Statuto e quelle del Codice civile. A seguito dell'eventuale iscrizione nel RUNTS, saranno applicabili alla Fondazione, in via prioritaria, le disposizioni del CTS, mentre le norme del Codice civile le si applicheranno soltanto per quanto non previsto dal CTS e sempre che compatibili.

8. Ove iscritta al RUNTS, la Fondazione non potrà essere



sottoposta a direzione e coordinamento o essere controllata, neanche congiuntamente tra loro, da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o da associazioni di datori di lavoro.

9. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente Statuto assumerà efficacia solo successivamente all'eventuale iscrizione della Fondazione nel medesimo registro.

Articolo 2

Scopo - Assenza di finalità lucrative - Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero di pubblica utilità, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS, e s.m.i.

2. In particolare, la Fondazione si propone di perseguire lo sviluppo della persona umana e il bene comune, di elevare i livelli di coesione e protezione sociale, di promuovere e diffondere la cultura tecnica e scientifica, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa e di favorire e sostenere le politiche attive finalizzate all'inserimento dei soggetti in cerca di occupazione nel mercato del lavoro, svolgendo attività di interesse generale nell'ambito dei settori del cinema, dell'audiovisivo e del digitale, anche in collaborazione con lo Stato ed altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri.

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale.

4. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

5. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità

assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

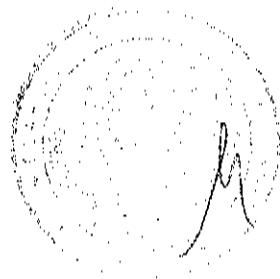
Articolo 3

Oggetto sociale - Attività di interesse generale - Attività "diverse".

1. La Fondazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operando nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), f), g), i) ed l) del CTS, secondo quanto più specificamente previsto nel presente Statuto.

2. In particolare, la Fondazione si propone di svolgere attività di formazione professionale nei settori del cinema, dell'audiovisivo e del digitale, anche ai fini di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220, "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", allo scopo di promuovere e favorire l'innovazione, anche tecnologica, e l'accesso qualificato all'occupazione, soprattutto dei giovani, nei suddetti settori, mediante l'organizzazione, gestione ed erogazione, a titolo esemplificativo, dei seguenti interventi e servizi:

a) corsi di formazione professionale, aggiornamento, qualificazione, riqualificazione e specializzazione aventi ad oggetto la scrittura, la sceneggiatura e la produzione cinematografica e seriale, la post-produzione, gli effetti speciali, il management della produzione, lo sviluppo e tutte le altre discipline tecniche accessorie quali a titolo



esemplificativo, la fotografia, il montaggio, ecc.;

b) corsi di orientamento, formazione ed aggiornamento del personale di aziende del settore del cinema, dell'audiovisivo e del digitale.

3. Le attività culturali della Fondazione potranno tra l'altro consistere in:

a) organizzazione di eventi quali convegni, seminari, mostre, ecc.;

b) gestione o promozione di attività di studio, ricerca, analisi ed informazione, ecc.;

c) attività editoriali, quali la pubblicazione di libri, paper, ecc.;

d) attività di produzione audiovisiva, in misura funzionale alla didattica, alla formazione e alla specializzazione;

e) attività di ricerca e sviluppo nelle aree dell'innovazione tecnologica e digitale per la creazione di un centro di competenze specialistiche.

4. Nello svolgimento delle predette attività, la Fondazione si propone di promuovere e favorire la diversità e la multiculturalità nonché pari opportunità di accesso ai soggetti che intendano partecipare alle attività della Fondazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, anche con specifico riferimento alla capacità socio-economica.

5. La Fondazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché tali attività diverse siano connesse a quelle principali e siano strumentali alla realizzazione degli scopi statutari. Nel caso d'iscrizione della Fondazione al RUNTS, lo svolgimento di attività diverse sarà consentito solo ove tali attività siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 CTS, e s.m.i., secondo i criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di quest'ultima disposizione normativa.

6. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, e s.m.i. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

7. La Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati, e può aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

8. La Fondazione può compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e

finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

9. Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione intende agire quale ente non commerciale ai sensi delle vigenti disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero, in caso d'iscrizione al RUNTS, ai sensi delle vigenti disposizioni del CTS.

Articolo 4

Lavoratori e volontari

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione inclusa nel bilancio d'esercizio.

2. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà anche avvalersi di volontari nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul volontariato di cui agli articoli 17 e 18 CTS, e s.m.i.

TITOLO II

PARTECIPANTI

Articolo 5

Definizione e categorie di partecipanti

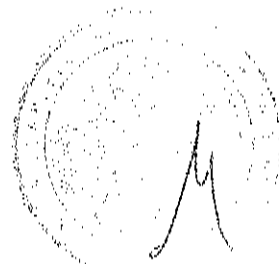
1. Sono partecipanti della Fondazione:

a) i "partecipanti fondatori", ovverosia gli enti indicati all'articolo 1, comma 1, del presente Statuto, i quali hanno inizialmente concorso alla sua costituzione e dotazione patrimoniale, nonché

b) gli enti che, successivamente, sulla base delle disposizioni del presente Statuto, siano stati dal Consiglio di Amministrazione ammessi a parteciparvi quali "partecipanti aderenti" o quali "partecipanti sostenitori";

2. La qualifica di partecipante è a tempo indeterminato e cessa solo in presenza di una delle cause di cui all'articolo 7 del presente Statuto. In particolare, ai fini del presente articolo 7 dello Statuto, i "partecipanti aderenti" devono condividere e, pertanto, mediante la loro partecipazione alla Fondazione, perseguire le sue stesse finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero di pubblica utilità, che i partecipanti fondatori perseguono attraverso la Fondazione, in coerenza con quanto previsto all'articolo 3 del presente Statuto.

3. La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, un apposito libro dei partecipanti diviso



per categorie ai sensi del precedente comma 1, nel quale saranno indicate la residenza o la sede legale di ciascun partecipante unitamente ai relativi indirizzi mail e PEC che dovranno essere utilizzati ai fini delle comunicazioni tra Fondazione e partecipanti in conformità alle disposizioni del presente statuto.

Articolo 6

Ammissione

1. Può presentare domanda di ammissione quale "partecipante aderente" o quale "partecipante sostenitore" della Fondazione qualsiasi ente giuridico, pubblico o privato, che ne condivida le finalità, intenda contribuire al suo patrimonio (fondo di dotazione o fondo di gestione) mediante un apporto, anche periodico, di importo non inferiore a quello stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ulteriori, più specifici, requisiti di ammissione possono essere previsti in un eventuale regolamento sui criteri e le procedure di ammissione e cessazione dei partecipanti, nonché sui loro diritti ed obblighi, da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di Amministrazione, che delibera entro novanta giorni dal suo ricevimento, motivando l'eventuale rifiuto. Avverso il rifiuto non è ammesso reclamo ad altro organo della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche stabilire l'ammissione dell'aspirante partecipante in una categoria di partecipanti diversa da quella richiesta nella domanda di ammissione.

3. A seguito dell'ammissione, il partecipante è tenuto ad osservare le disposizioni del presente Statuto e i regolamenti della Fondazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può, su richiesta del partecipante, in presenza delle condizioni previste nel regolamento di cui al precedente comma 1, mutare la categoria di assegnazione del partecipante, da "partecipante aderente" a "partecipante sostenitore" o viceversa.

Articolo 7

Cessazione

1. La qualifica di partecipante della Fondazione si perde per scioglimento o estinzione dell'ente partecipante, ovvero per recesso, decadenza o esclusione. Sono in ogni caso fatti salvi gli obblighi contributivi e d'altra natura già assunti dal partecipante, in sede di stipula dell'atto costitutivo o in un momento successivo, in favore della Fondazione e non ancora adempiuti.

2. Un partecipante può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dalla Fondazione e conseguentemente di cessare la sua qualifica. Il recesso deve essere comunicato mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica indirizzate al Presidente. Il recesso ha

efficacia immediata dal momento della sua ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.

3. Decade automaticamente dalla sua qualifica il partecipante che perda i requisiti per l'ammissione o risulti inadempiente ai suoi obblighi contributivi, anche periodici, in favore della Fondazione, dopo aver ricevuto un'intimazione ad adempiere da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del partecipante che si renda gravemente inadempiente ai suoi obblighi nei confronti della Fondazione ovvero in presenza di altri gravi motivi. L'esclusione è comunicata al partecipante mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica all'indirizzo del legale rappresentante. L'esclusione ha efficacia immediata dal momento in cui è comunicata al partecipante la relativa delibera di esclusione da parte del Consiglio di Amministrazione, fermi restando gli obblighi contributivi già assunti dal partecipante e non ancora adempiuti.

TITOLO III

PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 8

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione.

2. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa dai partecipanti fondatori, ciascuno nella misura definita nell'atto costitutivo, per un valore complessivo di euro 630.740,47 (seicentotrentamilasettecentoquaranta virgola quarantasette), di cui:

- euro 153.740,47 (centocinquantatremlasettecentoquaranta virgola quarantasette) già versati all'atto della costituzione al fondo di dotazione;

- euro 477.000,00 (quattrocentosettantasettemila virgola zero zero) da versarsi al fondo di gestione secondo i termini e le scadenze previste nell'atto costitutivo.

Articolo 9

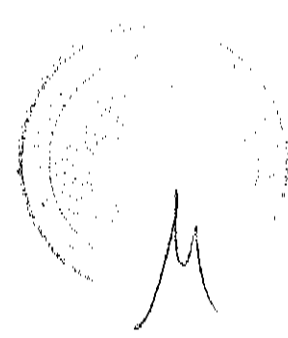
Fondo di dotazione e fondo di gestione

1. Il fondo di dotazione, diretto a garantire la stabilità della Fondazione in vista del perseguimento dei suoi scopi, s'incrementa:

a) per effetto di ulteriori apporti dei partecipanti fondatori;

b) per effetto degli apporti dei partecipanti aderenti e dei partecipanti sostenitori;

c) per effetto di disposizioni testamentarie, donazioni, liberalità, elargizioni e contributi di terzi, comunque denominati, che siano specificamente destinati ad incremento



del fondo di dotazione della Fondazione;

d) per effetto di utili, riserve ed altre entrate che il Consiglio di Amministrazione deve obbligatoriamente destinare ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione.

2. Il fondo di gestione, destinato a finanziare l'attività corrente della Fondazione, s'incrementa mediante:

a) le quote associative annuali che il Consiglio di Amministrazione ponga eventualmente a carico dei partecipanti;

b) gli apporti, le elargizioni e i contributi dei partecipanti e di terzi che non siano specificamente destinati ad incremento del fondo di dotazione della Fondazione;

c) gli apporti, elargizioni o contributi dei partecipanti che siano specificamente destinati o vincolati dallo stesso partecipante, nel momento in cui il predetto apporto, elargizione o contributo sia effettuato, al perseguimento di uno specifico scopo in coerenza con quelli contemplati dall'articolo 3, comma 2, del presente Statuto;

d) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del suo fondo di dotazione;

h) i beni acquisiti mediante impiego delle summenzionate entrate.

3. Qualora si renda necessario od opportuno, soprattutto in fase di avvio delle attività, il Consiglio di Amministrazione può stabilire, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare quote di patrimonio della Fondazione dal fondo di dotazione al fondo di gestione per il finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Articolo 10

Irripetibilità di apporti e versamenti

1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante non è ripetibile dal partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di cessazione della partecipazione per scioglimento o estinzione dell'ente, ovvero per recesso, decadenza o esclusione.

2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, effettuato da un partecipante o da altri soggetti in favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dal presente Statuto e dalla normativa applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna

quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11

Finanziamenti dei partecipanti.

1. La Fondazione può ricevere finanziamenti anche dai suoi partecipanti, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, alle seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; qualora il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione s'intende effettuata a titolo di apporto non ripetibile alla Fondazione;
- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa applicabile in materia di terzo settore, diminuito di un punto percentuale, e se il contratto stabilisce diversamente, il tasso di interesse è ridotto automaticamente alla misura del tasso massimo, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 12

Esercizio finanziario e bilanci

1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi finanziari di durata annuale, che iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio finanziario dovrà essere redatto un bilancio consuntivo ed un bilancio preventivo, nonché un bilancio sociale ove obbligatorio per legge.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio preventivo per l'anno successivo. Il progetto di bilancio preventivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto ed essere infine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre il progetto di bilancio consuntivo entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio. Il progetto di bilancio consuntivo dovrà essere sottoposto al parere preventivo del Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto ed essere infine approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno.

4. Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- a) potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora la Fondazione abbia entrate inferiori a 220.000 €;



b) in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

c) dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita dal decreto ministeriale 5 marzo 2020, e s.m.i.;

d) dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dalla Fondazione ai sensi dall'articolo 6 CTS.

5. Se la Fondazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo nel proprio sito Internet.

6. Se la Fondazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai partecipanti.

7. Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano solo successivamente all'eventuale iscrizione della Fondazione nel RUNTS.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice Presidente ove nominato
- c) il Segretario Generale
- d) il Collegio dei partecipanti
- e) l'Organo di controllo

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto:

- a) da un numero fisso di consiglieri, pari al numero dei

partecipanti fondatori;

b) da un numero variabile da uno a tre di ulteriori consiglieri, determinato in ragione del numero dei partecipanti aderenti, ossia:

- fino a tre (3) partecipanti aderenti: un consigliere ulteriore;
- da quattro (4) a otto (8) partecipanti aderenti: due consiglieri ulteriori;
- da nove (9) partecipanti aderenti in poi: tre consiglieri ulteriori.

2. Ciascun partecipante fondatore nomina uno dei consiglieri di cui alla lettera a) del precedente comma 1.

3. I consiglieri di cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono eletti dal Collegio dei partecipanti senza il voto dei partecipanti sostenitori.

4. Non possono ricoprire la carica di consigliere di amministrazione persone indicate dai partecipanti sostenitori. I consiglieri sono scelti tra persone di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza nei settori di attività di competenza della Fondazione ed in particolare nel settore del cinema, dell'audiovisivo e del digitale. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. In ogni caso, a partire dal momento in cui la Fondazione risulti iscritta al RUNTS, il numero di consiglieri nominati e/o eletti dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del Codice del Terzo settore, dovrà essere inferiore al numero dei consiglieri nominati e/o eletti da tutti gli altri soggetti, anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del presente Statuto.

6. Ricopre la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il consigliere nominato, ai sensi del precedente comma 2, da ANICA nella sua veste di partecipante fondatore. Nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo la partecipazione di ANICA, il Presidente sarà eletto dal medesimo Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

7. I consiglieri durano in carica per un triennio e possono essere rinominati o rieletti. Se nel corso del mandato viene a mancare un consigliere per decadenza, morte o dimissioni, esso è sostituito da un nuovo consigliere nominato o eletto ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Il consigliere così nominato o eletto resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato degli altri consiglieri.

8. I consiglieri di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono revocabili per giusta causa dal partecipante fondatore che li abbia nominati. I consiglieri di cui alla lettera b)



del precedente comma 1 sono revocabili dal Collegio dei partecipanti senza il voto dei partecipanti sostenitori.

9. Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo interno un Vice-Presidente.

10. Il Consiglio di Amministrazione fissa la remunerazione eventualmente spettante al Presidente e agli altri consiglieri, previa acquisizione del parere del Collegio dei partecipanti a norma del presente Statuto.

Articolo 15

Poteri e doveri del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri relativi all'amministrazione del patrimonio della Fondazione e delle sue entrate ed in genere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e all'organizzazione delle sue attività in funzione del perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tra gli altri ed oltre a quanto già previsto dal presente Statuto il potere di:

a) nominare il Segretario Generale della Fondazione e determinarne il compenso;

b) su proposta del Segretario Generale, predisporre il piano formativo annuale e pluriennale, stanziando le somme a ciò necessarie, e determinando la misura dell'eventuale quota associativa annuale dovuta dai partecipanti;

c) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, nonché il bilancio sociale, ove obbligatorio per legge;

d) approvare le modifiche del presente statuto, previo parere del Collegio dei partecipanti.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha, tra gli altri, l'obbligo di utilizzare le risorse che, in qualsiasi forma, i partecipanti apportassero ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del presente Statuto, per l'attuazione della specifica destinazione o vincolo stabiliti dai partecipanti stessi in sede di apporto.

4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri, incluso il Presidente, uno o più amministratori delegati, ovvero un comitato esecutivo, attribuendogli i poteri per la gestione corrente e per l'ordinaria amministrazione della Fondazione, con esclusione dei poteri per legge non delegabili.

Articolo 16

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo e per predisporre il piano formativo. Esso si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o necessario o ogni qualvolta ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

2. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso ai consiglieri e ai componenti dell'Organo di controllo almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, anche se in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R., PEC o posta elettronica.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti dell'Organo di controllo.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato. In assenza di entrambi, sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

5. Il Segretario Generale della Fondazione svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio. In caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio medesimo anche tra persone diverse dai consiglieri.

6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, le deliberazioni s'intendono respinte.

7. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali del Consiglio sono trascritti nell'apposito libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

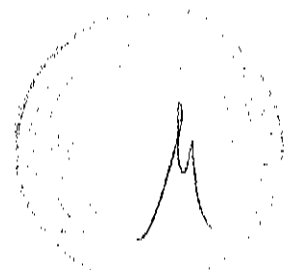
Riunioni del Consiglio in video o teleconferenza

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente assieme al Segretario Generale, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i consiglieri e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è possibile il collegamento con i componenti dell'Organo di controllo non presenti nel luogo ove si svolge la riunione del Consiglio.

Articolo 18

Firma e rappresentanza sociale

1. La firma e la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del



Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente, ove nominato.

2. La firma e la rappresentanza sociale sono attribuite anche agli amministratori delegati, se nominati, e al Segretario Generale, nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

3. Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 19

Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione, sia nei confronti dei terzi che in giudizio, ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente esercita i poteri che il presente Statuto gli attribuisce nonché quelli che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta.

3. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

4. Il Vice Presidente, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 20

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone ad esso esterne che abbiano maturato specifica esperienza tecnico-gestionale nei settori di attività di competenza della Fondazione ed in particolare nel settore del cinema, dell'audiovisivo e del digitale.

2. Il Segretario Generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Fondazione e dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, compie ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo, operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari; richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui; conferimento di incarichi professionali; raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura; amministrazione del patrimonio della Fondazione, riferendo al Consiglio di Amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività di gestione.

3. Possono inoltre essere delegati al Segretario Generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche deliberazioni, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi della

Fondazione.

4. Il Segretario Generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Partecipanti, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Segretario Generale provvede, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicità e trasparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità alle norme di legge applicabili.

6. Il Segretario Generale predispone inoltre il piano formativo che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, e ne cura l'attuazione gestendo ed organizzando le attività annuali.

Articolo 21

Collegio dei partecipanti

1. Il Collegio dei partecipanti è organo consultivo della Fondazione ed è composto da tutti i suoi partecipanti, fondatori, aderenti e sostenitori, i quali vi partecipano attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati.

2. Il Collegio dei partecipanti esprime il proprio parere non vincolante in tutti i casi previsti dal presente Statuto nonché quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione, e può sempre inoltre formulare al Segretario Generale proposte in ordine al piano formativo ovvero ad altre iniziative ed attività della Fondazione.

3. Il Collegio dei partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, che lo convoca ogni qual volta sia necessario ai sensi del presente Statuto o ogni qual volta lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti, ed in ogni caso almeno una volta all'anno.

4. Il Collegio dei partecipanti, senza il voto dei partecipanti sostenitori, nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di controllo e il revisore legale o la società di revisione ai sensi degli articoli 22 e 23 del presente Statuto.

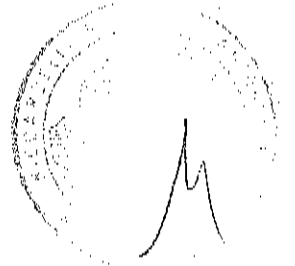
5. Nell'ambito del Collegio dei partecipanti ciascun partecipante ha un voto, salvo che diversamente previsto nel presente Statuto, che può anche escludere il diritto di voto di alcuni partecipanti in relazione a specifiche materie.

6. Al funzionamento del Collegio dei partecipanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione.

7. Il Collegio dei partecipanti tiene, a cura del Segretario Generale, un proprio libro delle adunanze e deliberazioni.

Articolo 22

Organo di controllo



1. Il Collegio dei partecipanti della Fondazione nomina l'Organo di controllo e determina il compenso spettante a suoi componenti. L'Organo di controllo è costituito da un Sindaco unico ed un supplente (nel caso di organo monocratico) oppure da tre Sindaci effettivi e due supplenti (nel caso di organo collegiale). Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. In ogni caso, i predetti requisiti devono essere posseduti almeno dal Presidente nel caso di organo collegiale o dal Sindaco unico nel caso di organo monocratico. La Fondazione nomina di regola un organo di controllo monocratico salvi i casi in cui la legge non imponga l'organo collegiale.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

4. I sindaci restano in carica per il periodo stabilito dal Collegio dei partecipanti al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Collegio dei partecipanti, e possono sempre essere rinominati.

5. Al funzionamento dell'Organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste in questo Statuto con riguardo al Consiglio di Amministrazione, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

6. L'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Articolo 23

Revisione legale

1. Qualora la Fondazione si iscriva nel RUNTS e ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del CTS, e s.m.i., il Collegio dei partecipanti dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, determinandone anche il compenso.

2. Il revisore legale o la società di revisione restano in carica per il periodo stabilito dal Collegio dei partecipanti al momento della nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca da parte del Collegio dei partecipanti, e possono sempre essere rinominati.

**TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 24

Estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione per qualunque causa, sarà devoluto ad altro Ente del terzo settore con finalità analoghe sulla base di determinazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio dei partecipanti.

2. Nel caso di iscrizione della Fondazione al RUNTS, sarà altresì necessario acquisire preventivamente il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS.

F.TO FRANCESCO RUTELLI

F.TO STEFANO CIULLO

F.TO FABRIZIO SALINI

F.TO JAIME ONDARZA

F.TO MASSIMILIANO ORFEI

F.TO ELISABETTA BADOLISANI (TESTE)

F.TO ANTONIO FICI (TESTE)

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica, costituita da numero *MENTA*..fogli, per uso "FISCALE".

Latina, lì 21 ottobre 2020

Kleen Cui

